

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, C. F. 80004070837, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, (di seguito Università);

e

La società FlixBus Italia s.r.l. con sede legale in Milano, Via Corso Como n. 11 P.IVA 08776680962, in persona del Managing Director, Sig. Andrea Icondi, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (di seguito denominato "Operatore economico");

Premesso che

- FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti;
- UniMe è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, interessata a stipulare con enti ed aziende delle convenzioni nell'interesse dei propri studenti, dipendenti e collaboratori (di seguito gli "Utenti UniMe"), che consentano agli stessi di usufruire di beni e/o servizi a condizioni agevolate;
- Le parti hanno già sottoscritto una Convenzione, mediante la quale FlixBus si impegnava ad offrire agli Utenti UniMe (personale docente, tecnico – amministrativo e studenti), i servizi di trasporto fornendo agli stessi la possibilità di usufruire di sconti al fine di viaggiare a tariffa scontata;
- In Considerazione della scadenza della suddetta Convenzione, in data 31/12/2020, le parti intendono procedere al rinnovo della stessa stipulando un nuovo Accordo di Collaborazione;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa e Allegati

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

FlixBus si impegna nei confronti di UniME a:

- fornire codici sconto digitali (di seguito i "Codici Sconto" o il "Codice Sconto") che attribuiranno agli Utenti di UniMe (personale docente, tecnico – amministrativo, compresi i familiari, nonché agli studenti) una scontistica del valore del 10% per la prenotazione di biglietti, per linee nazionali ed internazionali, con partenza prevista nel periodo di collaborazione, ad esclusione dei seguenti periodi:

- dal 01/01/2021 al 10/01/2021;

- dal 01/08/2021 al 31/08/2021;

- dal 20/12/2021 al 09/01/2022;

Le Parti stabiliscono espressamente che le condizioni di sconto potranno successivamente subire delle modifiche. FlixBus si impegna a comunicare tempestivamente a UNIME gli eventuali cambiamenti tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi di cui al successivo art. 7;

- creare e gestire una landing page ad hoc tramite la quale sarà possibile richiedere e ricevere i Codici Sconto. I Codici Sconto possono essere richiesti dagli studenti, dai dipendenti e dai collaboratori dell'ateneo (in possesso di un indirizzo mail con dominio @unime.it) nell'ordine di n. 1 per utente al mese.

UniMe si impegna nei confronti di FlixBus a:

- rendere nota la collaborazione tra le Parti tramite i propri canali, in particolare:
 - Creazione di una sezione/pagina dedicata alla convenzione FlixBus sul sito ufficiale dell'Ateneo;
 - Newsletter dedicata alla collaborazione con FlixBus e indirizzata a tutti gli studenti e dipendenti dell'Ateneo, previa approvazione di FlixBus;
 - Comunicazione agli studenti di eventuali informazioni o avvisi di FlixBus riguardo l'Accordo di Collaborazione, previa approvazione di FlixBus..

FlixBus autorizza l'Università a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità, ivi inclusa la diffusione a mezzo mail.

L'Università è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni dei servizi offerti da parte dell'operatore economico, nonché in ordine alle transazioni commerciali tra lo stesso e i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Su richiesta dell'Università, l'operatore economico è tenuto a comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti effettuati in base alla presente Convenzione, sia a fini statistici, sia al fine di valutare l'opportunità di effettuare modifiche alla presente Convenzione.

L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Università ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, e di ogni altro dato utile.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'operatore economico dovrà accertare l'appartenenza all'Università del soggetto interessato, tramite riconoscimento del dominio @unime.

Art. 3 – Durata, recesso, risoluzione

L'Accordo di Collaborazione avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito la "**Data di Efficacia**") sino al 31/12/2021 (di seguito la "**Data di Scadenza**").

Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell'Accordo di Collaborazione; alla Data di Scadenza, dunque, l'Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.

Le parti potranno recedere in qualunque momento, con comunicazione da notificarsi alla controparte a mezzo pec, con un preavviso di almeno 60 giorni, fermo restando la validità della scontistica per gli acquisti conclusi entro quella data.

In ogni caso, l'Università potrà risolvere la presente convenzione, ex art. 1456 c.c., per accertato inadempimento degli impegni previsti in Convenzione, anche in seguito a valutazione negativa realizzatasi con almeno tre segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, inviate all'Università anche via mail. In ogni caso le parti convengono che il temporaneo malfunzionamento della landing page o del sito web dell'università per motivi tecnici o non direttamente imputabili a FlixBus o all'Università non vada considerato come inadempimento del presente Accordo di Convenzione.

Art. 4 - Riservatezza

Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in forza dell'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale. Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell'articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.

Art. 5 - Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e FlixBus si impegna a trattare i dati degli studenti dell'Università, secondo le finalità previste dall'Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") e di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito il "Codice Privacy"), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento.

Art. 6 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni previste dall'Accordo di Collaborazione e/o a quest'ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- con riferimento a FlixBus, presso la sede legale della stessa in Milano – Corso Como n.11; pec:flixbus.marketing@pec.it; e-mail:chiara.di-pasquale@flixbus.com;
- con riferimento a UniMe, presso la sede legale della stessa in Piazza Pugliatti n.1-98122 Messina; pec: protocollo@pec.unime.it; e-mail: protocollo@unime.it.

Art. 7 - Foro Competente

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, si dà atto che qualsivoglia controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente .

Art. 8 – Firma, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per FlixBus Italia s.r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Andrea Icondi